

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## XCVII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):		RUSSO SALVATORE . . . . .	1221
Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici. ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (2889);		CAIAZZA . . . . . 1221, 1222, 1224,	1225
ERMINI: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche. ( <i>Urgenza</i> ). (1990);		PITZALIS . . . . .	1222, 1224
CRUCIANI ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto. (761);		BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1222, 1224
MARANGONE e MACRELLI: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti. (393);			1225
ROMANATO ed altri: Modifica del ruolo dei vice provveditori agli studi. (651)		SCIORILLI BORRELLI . . . . .	1224
PRESIDENTE . . . . .	1220	<b>Proposte di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		BERTÈ ed altri: Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole di magistero femminile in servizio al 30 settembre 1960. (2910);	
BALDELLI: Riconoscimento dei servizi prestati nei convitti annessi agli Istituti tecnici agrari, alle Scuole tecniche agrarie ed agli Istituti professionali per l'agricoltura. (3008) . . . . .		PITZALIS: Norme integrative della legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili. (3054) . . . . .	
PRESIDENTE 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225		PRESIDENTE . . . . .	1225, 1226
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i> . . . . .	1220, 1221	FUSARO, <i>Relatore</i> . . . . .	1225
BALDELLI . . . . .	1221, 1223	SAVIO EMANUELA . . . . .	1226
		PITZALIS . . . . .	1226
		SCIORILLI BORRELLI . . . . .	1226
		BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1226
		ARMOSINO ed altri: Contributo annuo a favore del Centro nazionale di studi Alfieriani di Asti. ( <i>Urgenza</i> ). (2542) . . . . .	
		PRESIDENTE . . . . .	1226, 1227
		MALAGUGINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1226
		BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1227
		<b>Sui lavori della Commissione:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	1227, 1228
		BUZZI . . . . .	1228
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	1228

La seduta comincia alle 17,25.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

**Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici.** (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2889); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati **Ermini: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche.** (Urgenza). (1990); **Cruciani ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto.** (761); **Marangone e Macrelli: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti.** (393); **Romanato ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi.** (651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici» e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: **Ermini:** « Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche »; **Cruciani, Grilli Antonio, De Michieli Vitturi, Nicosia, Delfino, Servello:** « Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto »; **Marangone e Macrelli:** « Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti » e **Romanato, Cerreti Alfonso, Marengi, Gagliardi, Franceschini, Titomanlio Vittoria, Elkan, Pitzalis:** « Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi ».

Come i colleghi ricorderanno, abbiamo chiesto alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere in merito alle nostre controde-

duzioni sull'articolo 41-bis, per il riassorbimento degli impiegati in soprannumero. La Commissione Affari costituzionali non ci ha ancora fatto conoscere tale parere, in attesa di alcuni elementi necessari per poter dare una valutazione definitiva.

Se non ci sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare la discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Baldelli: Riconoscimento dei servizi prestati nei convitti annessi agli Istituti Tecnici Agrari, alle Scuole Tecniche Agrarie ed agli Istituti Professionali per l'agricoltura.** (3008).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Baldelli: « Riconoscimento dei servizi prestati nei convitti annessi agli Istituti Tecnici Agrari, alle Scuole Tecniche Agrarie ed agli Istituti Professionali per l'agricoltura ».

La I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso questo parere:

« La Commissione I esprime parere favorevole, subordinandolo all'accoglimento di modifiche dirette a sopprimere l'espressione « a qualunque titolo » e le parole « per intero » contenute nell'articolo unico della proposta di legge. Essa reputa infatti che la proposta possa essere accolta limitatamente al riconoscimento di servizi di ruolo, e con una valutazione degli stessi non difforme da quella prevista per gli insegnanti elementari ».

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. L'articolo 297 del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 stabilisce che, « ai fini del computo della anzianità prescritta per l'ammissione agli scrutini per la promozione alle qualifiche di vice rettore aggiunto di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe nella carriera direttiva dei Convitti Nazionali, il servizio prestato, in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo del personale insegnante e direttivo delle scuole elementari o in altri ruoli di insegnamento di corrispondenti carriere, è valutato in ragione della metà e per non più di 5 anni ».

La ragione della presentazione di questa proposta di legge del collega Baldelli è che nell'articolo 297, testè letto, non si fa menzione del servizio prestato nei convitti annessi

agli istituti tecnici agrari, servizio del tutto analogo a quello esplicito nei convitti nazionali.

Fin qui possiamo essere d'accordo con l'onorevole Baldelli. Non posso però nascondere alcune perplessità, la prima delle quali, a mio avviso, è stata già manifestata dalla I Commissione, la quale, nel suo parere, vuole che siano soppresse le parole « per intero », conformandosi a quelle che sono le limitazioni dell'articolo 297.

Mi domando, poi, se gli istitutori dei convitti annessi agli Istituti tecnici agrari, alle scuole tecniche agrarie e agli Istituti professionali per l'agricoltura abbiano o no il titolo corrispondente a quello degli insegnanti elementari, cui si riferisce il citato articolo 297.

Segue infine la considerazione che il provvedimento, secondo il mio modo di vedere — a meno che non ci siano dei provvedimenti già in corso — dovrebbe essere esteso al personale non insegnante dei convitti presso i licei.

In proposito prego l'onorevole Baldelli di far conoscere i motivi, per cui si è limitato ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 297 al personale educativo dei convitti annessi alle scuole tecniche agrarie e agli istituti professionali per l'agricoltura e non a tutti gli istituti.

BALDELLI. Ci sono soltanto questi che possono avere dei convitti annessi.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. In questo caso resta soltanto la perplessità in ordine al grado di cultura. La mia impressione sui vice censori e censori è senz'altro positiva, tranne dal punto di vista culturale, in quanto non c'è, mi sembra, un titolo di studio per poter assolvere ai compiti di istitutore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo, ne ha facoltà.

RUSSO SALVATORE. A proposito di servizi prestati presso altri istituti, posso dire che ad Enna c'è un convitto presso la scuola d'arte.

BALDELLI. Non è previsto dalla legislazione vigente.

PRESIDENTE. Quando trattammo dell'edilizia è stato appurato che non esistevano nella legislazione attuale altri convitti, oltre quelli annessi agli istituti agrari.

CAJAZZA. Personalmente sono favorevole a riconoscere i servizi prestati in Istituti di educazione, ma vorrei però che a maggior motivo questo servizio venisse riconosciuto anche per coloro che prestano servizio nei convitti nazionali.

La proposta di legge Baldelli tende in sostanza ad ottenere ciò: che ai fini della carriera che attualmente si svolge nei convitti nazionali venga riconosciuto il servizio prestato nei convitti annessi agli Istituti tecnici agrari, alle scuole tecniche agrarie ed agli Istituti professionali per l'agricoltura.

Questo fatto, già di per sé, pone il problema. Sarebbe assurdo riconoscere per lo svolgimento della carriera nei convitti nazionali il servizio prestato in Istituti tecnici e non riconoscere il servizio prestato proprio nei convitti nazionali.

Questa è la prima osservazione che faccio, anche perché, mentre il servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici è un servizio tipicamente di vigilanza, quello prestato nei convitti nazionali è servizio a carattere educativo.

La natura di questi ultimi, infatti, è caratterizzata appunto dalla funzione educativa da essi esplicata, laddove, per i convitti annessi agli istituti tecnici, si rifà essenzialmente a funzioni assistenziali. Gli istituti agrari il più delle volte sono situati in località non facilmente accessibili e le funzioni del personale dei convitti agli stessi annessi, si esplicano, appunto, nel consentire agli alunni una permanenza nell'ambito della scuola.

Altra osservazione, che a mio avviso è necessario fare, è la seguente: il servizio da considerarsi equivalente a quello prestato in qualità di insegnante elementare può essere quello della categoria dei vice censori e dei censori, in quanto la stessa appartiene al ruolo B per l'ammissione nel quale è richiesto specifico titolo di studio. Ma se tale beneficio si estende, per esempio, ai prefetti di disciplina, ciò significa che si considerano i servizi prestati in una categoria, per appartenere alla quale è richiesta soltanto la licenza media, anziché il titolo di studio di scuola media superiore.

Mi sembra, quindi, che si debba escludere, dal beneficio oggetto della proposta di legge tutte le categorie differenti dai censori e vice censori, inserendo nella proposta stessa il riconoscimento del servizio prestato dagli istruttori assistenti nei convitti nazionali, per i quali è tassativamente chiesto dalla legge un titolo di studio superiore, con preferenza di quelli, di questi ultimi, che frequentassero determinate facoltà (lettere, filosofia, magistero, corso di laurea in pedagogia).

Con i limiti e le modifiche di cui sopra, mi dichiaro favorevole alla proposta di legge al nostro esame, la quale, qualora non si ac-

cettassero tali modifiche, potrebbe recare danno al personale che attualmente presta servizio di ruolo nei convitti nazionali. Si potrebbe verificare, infatti, il seguente caso. Un vice rettore aggiunto, che avesse abbracciato tale carriera dopo aver già svolto servizio in qualità di istruttore per diversi anni, si troverebbe, ad un certo momento, scavalcato da colleghi dello stesso ruolo che possano vantare servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici; servizio quindi prestato, come ho già detto, in condizioni diverse.

**PRESIDENTE.** Nell'articolo 297 del decreto presidenziale citato, viene calcolato il servizio prestato nelle scuole elementari ai fini del computo dell'anzianità necessaria per l'ammissione agli scrutini per la promozione alle qualifiche di vice rettore aggiunto di convitti nazionali. La proposta di legge avanzata dall'onorevole Baldelli tende a considerare, allo stesso fine, il servizio prestato anche nei convitti annessi alle scuole agrarie.

La sua proposta, invece, onorevole Caiazza, sarebbe l'inverso...

**CAIAZZA.** ...integrativa e limitativa nello stesso tempo. Integrativa in quanto il riconoscimento sarebbe esteso anche agli istruttori assistenti che prestano servizio nei convitti nazionali...

**PRESIDENTE.** La I Commissione, onorevole Caiazza, si è pronunciata a favore della proposta di legge, ma solo a condizione che il servizio considerato sia prestato « nei ruoli ».

Il parere della Commissione stessa, per noi vincolante, è il seguente « ...limitatamente al riconoscimento del servizio di ruolo... ». Il che fa cadere quanto da lei sostenuto, dato che gli istruttori assistenti non sono personale di ruolo.

**CAIAZZA.** Non è che lo fa cadere... La mia proposta richiederebbe un ulteriore rinvio della legge alla I Commissione.

**PITZALIS.** Io vorrei inserirmi nella discussione per una valutazione generale del concetto di istituto di educazione e di istituto di vigilanza.

Quando noi ci riferiamo ai convitti nazionali, ci riferiamo agli istituti tradizionali di educazione; quando ci riferiamo ai convitti annessi agli istituti agrari, si è detto che essi esplicano esclusivamente una funzione di vigilanza. Il che non è esatto. I convitti, infatti, annessi agli istituti agrari e professionali, sono convitti nel vero senso della parola, nel senso più ampio. Vi si svolge vita in comune, vi sono norme di carattere generale che regolano i rapporti tra inferiori e superiori e tra alunni.

È nostro desiderio che nuovi convitti si diffondano vicino alle scuole, per esempio a fianco degli istituti d'arte. Nella legislazione attuale si prevedono solo convitti nazionali e convitti agrari. Scopo della proposta di legge è di valutare il servizio prestato dai censori e dai vice-censori, che sono impiegati di categoria B, hanno il titolo di studio di scuola media superiore e svolgono la funzione di educazione, di vigilanza e di formazione dei giovani, regolandone i rapporti di vita nel convitto.

Non comprendo invece come si possa estendere il beneficio previsto dalla proposta di legge al prefetto di disciplina e all'istitutore, i quali hanno un titolo di studio di grado inferiore. Quanto agli assistenti dei convitti nazionali la questione è diversa, in quanto tale servizio non è di ruolo. Si tratta di personale, che non ha un rapporto di impiego vero e proprio, ma è stato assunto soltanto con consenso del rettore del convitto nazionale; si tratta in sostanza di un servizio non ancora qualificato. Il primo passo per risolvere la situazione degli assistenti sarebbe quello di riconoscere giuridicamente il servizio da essi prestato, ma non si può fare ciò in sede di estensione di una norma riguardante il servizio prestato dagli insegnanti elementari.

**CAIAZZA.** L'onorevole Pitzalis ha affermato la necessità di riconoscere il servizio prestato dagli istitutori nei convitti nazionali. Mi permetto di far presente che la legislazione vigente già in qualche modo riconosce questo servizio, non ai fini della carriera nei convitti nazionali, ma, per esempio, ai fini di concorsi a cattedre, se successivi alla laurea. Dunque un riconoscimento dei servizi prestati come istitutore assistente non di ruolo, dopo il conseguimento della laurea, già esiste. Però mentre il regio decreto del 1925 fissava esplicitamente il riconoscimento dopo il conseguimento della laurea, la legge del 1952, che modificò i criteri del riconoscimento, soppresse la dizione « dopo la laurea », lasciando la dizione « istitutori ». Si deve quindi ritenere che abbia voluto sopprimere quella limitazione ed estendere il contenuto della norma anche ad altri servizi.

Chiederei allora che il riconoscimento del servizio fosse esteso anche ai fini della carriera degli istitutori nei convitti nazionali.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto di parlare il rappresentante del governo. Ne ha facoltà.

**BADALONI MARIA,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Desidero

fare alcune osservazioni sul testo della proposta di legge.

Gli uffici mi fanno presente che « la proposta di legge in esame è intesa a consentire che il servizio prestato, a qualunque titolo, in qualità di istitutore, prefetto di disciplina, vice-censore e censore nei convitti annessi agli Istituti tecnici agrari, alle Scuole tecniche agrarie e agli Istituti professionali per l'agricoltura, sia valutato per intero, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 297 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Questo Ministero osserva pregiudizialmente che il testo della proposta di legge andrebbe opportunamente armonizzato con il nuovo ordinamento della carriera direttiva dei convitti nazionali disposto con legge 1° agosto 1960, n. 853, che ha esteso, dal 1° luglio 1961, ai vice-rettori aggiunti dei convitti nazionali, il trattamento economico e di carriera vigente per i professori di ruolo B: conseguentemente la progressione di carriera dei vice-rettori aggiunti, dei quali si tratta, avviene con il sistema del passaggio — per mera anzianità — dall'una all'altra classe di stipendio e non più con il sistema della promozione, per merito comparativo, alla qualifica superiore.

Si fa inoltre presente che il disposto dell'articolo 5 della legge 13 marzo 1958, n. 165 — applicabile ai vice-rettori aggiunti per effetto della parificazione stabilita dalla richiamata legge 1° agosto 1960, n. 853 — ha soppresso il massimale di 10 anni, sul quale veniva riconosciuto — in ragione della metà — il servizio prestato nel ruolo dei maestri elementari.

Si rileva poi che la legge 3 aprile 1958, n. 475, sul personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi, ha istituito il « ruolo dei censori di disciplina » con svolgimento di carriera sulla base di 5 qualifiche, e che pertanto l'elencazione prevista dalla proposta di legge si rivela incompleta, non considerando infatti le qualifiche di censore di disciplina aggiunto, primo censore di disciplina, censore di disciplina principale.

Si fa infine considerare che i prefetti di disciplina, anteriormente alla soppressione della qualifica disposta con la richiamata legge n. 475 del 1958, appartenevano al gruppo C, grado XIII, del cessato ordinamento gerarchico, ai sensi dell'articolo 43 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ciò che porta ad escludere ogni possibilità del riconoscimento di tale servizio con gli stessi criteri previsti

in relazione al servizio prestato nella qualifica di censore (grado B).

Per questi ultimi poi non potrebbe ammettersi una valutazione per intero, trattandosi di carriera di concetto (i vice-rettori aggiunti dei convitti nazionali appartengono alla carriera direttiva).

Considerato quanto sopra, si suggerisce che il testo dell'articolo unico della proposta di legge sia modificato in modo che il servizio prestato in qualità di censore di disciplina nel soppresso ruolo del personale di vigilanza dei convitti annessi alle scuole e agli istituti di istruzione tecnica sia riconosciuto per la metà agli effetti della progressione di carriera e degli aumenti periodici di stipendio dei vice-rettori aggiunti dei convitti nazionali, e per un terzo, il servizio prestato in qualità di prefetto di disciplina nel soppresso gruppo C del personale di vigilanza dei convitti annessi alle scuole e agli istituti di istruzione tecnica.

Emendata in tale senso la proposta di legge, il Governo può esprimere parere favorevole.

BALDELLI. Ritengo che possiamo approvare le considerazioni che l'onorevole Badaloni Maria ha ora fatte. A me interessava infatti che non si verificasse l'assurdo che un servizio che ha le stesse caratteristiche di quello che si esplica nei convitti nazionali, solo perché esplicito nei convitti annessi alle scuole e agli istituti di istruzione agraria, non fosse valutato per una carriera nei convitti come il servizio prestato da un insegnante. Per il resto aggiungo che la formulazione tecnica del testo mi sembra che dia una più precisa valutazione del servizio.

PRESIDENTE. Il Governo propone di sostituire l'articolo unico come segue:

« Il servizio prestato in qualità di censore di disciplina nel soppresso ruolo del personale di vigilanza dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica è riconosciuto per la metà agli effetti della progressione di carriera e degli aumenti periodici di stipendio dei vice rettori aggiunti dei convitti nazionali.

Il servizio prestato in qualità di prefetto di disciplina nel soppresso gruppo C del personale di vigilanza dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica è riconosciuto per un terzo, agli effetti previsti dal comma precedente.

Il riconoscimento di cui ai commi precedenti è disposto a favore dei vice-rettori aggiunti, che abbiano conseguito la qualifica di ordinario ».

È forse opportuno dire « istruzione tecnica e professionale ». Pongo pertanto a votazione il primo comma con tale precisazione.

(È approvato).

Al secondo comma è stato fatto osservare che sarebbe più opportuno aggiungere dopo le parole « il servizio » le altre « di ruolo ». Su tale modifica possiamo essere d'accordo.

PITZALIS. È una innovazione veramente particolare quella di riconoscere il servizio del gruppo C agli effetti di una determinata promozione. Agli effetti dell'anzianità, senza altro, ma agli effetti di una determinata promozione credo che sia veramente una innovazione nella carriera direttiva della pubblica istruzione.

Non ho tuttavia nulla in contrario all'approvazione dell'articolo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per questo motivo viene considerato per un terzo.

PITZALIS. Tutto il servizio di gruppo C è riconosciuto per un terzo. Tuttavia, considerata la finalità dei servizi, non ho nulla da eccepire.

CAIAZZA. Dichiaro di essere contrario al secondo comma del testo proposto dal Governo perché estende eccessivamente il riconoscimento dei servizi prestati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma del testo sostitutivo proposto dal Governo e con l'aggiunta delle parole « di ruolo » dopo le parole « il servizio ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma del testo proposto dal Governo e al quale non sono proposti emendamenti.

(È approvato).

Segue a questo punto un emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Caiazza. Ne dò lettura:

« Il beneficio di cui al primo comma è riconosciuto anche per il servizio prestato come istruttore assistente nei convitti nazionali ».

CAIAZZA. Io ritengo che, allorché ci accingiamo a dar vita ad una legge che riconosca un siffatto beneficio, non ci si debba limitare. Forse, proprio per questa visione a volte limitata, noi facciamo delle leggi che suscitano disappunto e stati d'animo di scontentezza. Mi riferisco a quanto avviene nei confronti degli istruttori assistenti, i quali passano poi, attraverso un concorso specifico, nella carriera direttiva dei convitti nazionali.

Se approviamo la legge senza il mio emendamento, tutto il personale della carriera direttiva dei convitti nazionali, che in gran parte ha cominciato a prestare servizio come istruttore, osserverà che un servizio prestato in qualità, diciamo così, di vigilante (questa è infatti la funzione che il prefetto di disciplina svolge nei convitti annessi agli istituti tecnici) viene riconosciuto, agli effetti del beneficio considerato, mentre un servizio espletato, invece, nella specifica mansione di educatore, non viene ammesso al godimento del beneficio stesso.

Mi permetto di leggere alcuni articoli del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2005, disciplinante i convitti nazionali.

A proposito degli istruttori, l'articolo 92 di detto decreto dice: « ...hanno la responsabilità immediata dell'educazione, della condotta morale e del contegno disciplinare degli alunni loro affidati... ».

L'articolo 93: « ... li assiste (parlando dei ragazzi), consiglia e governa durante le ore di studio e di ricreazione... ». Articolo 94: « ...l'opera dell'istruttore è diretta a formare il carattere del giovane, al quale egli offre il suo stesso comportamento come esempio degno di imitazione... ».

Articolo 98: « ... gli istruttori possono essere chiamati a turno a tenere agli alunni le conferenze di cui all'articolo 150 ».

Articolo 150: « ... nel bimestre di cui al primo comma dell'articolo 148 sono tenute a turno, dagli istruttori e dai maestri ritenuti idonei dal rettore, conferenze su argomenti di storia, di letteratura, di storia dell'arte, di scienza, di morale ».

Ebbene, onorevoli colleghi, un servizio come quello sinora descritto, non è riconosciuto, mentre lo sarebbe quello di vigilanza esplicito con il titolo di studio della scuola media inferiore. Non posso non esprimere il mio disappunto per tale situazione e l'augurio che in qualche modo alla stessa si ovvi.

SCIORILLI BORRELLI. Qualora si aggiungesse la dizione « di ruolo », noi potremmo essere favorevoli a tale emendamento.

PRESIDENTE. Ma per gli appartenenti ai ruoli, il riconoscimento si effettua già, per legge!

PITZALIS. La questione, onorevole Caiazza, è stata dibattuta anche in altre occasioni, senza riuscire comunque ad arrivare al riconoscimento di cui ci stiamo occupando, e che pure sembrerebbe doveroso.

E neppure nella presente occasione noi possiamo risolvere il problema, in quanto intaccheremo un principio di carattere generale,

principio che sarà, però, bene intaccare in altro momento.

PRESIDENTE. Debbo far presente che la I Commissione ha precisato come il beneficio possa essere invocato per il solo personale di ruolo. Questo parere è vincolante per la nostra Commissione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo in merito all'emendamento di cui si sta discutendo, è sfavorevole. E tale parere, non si riferisce alla valutazione di questi servizi non di ruolo specifici, quanto alla necessità di non creare eccezioni, per cui per alcune categorie si riconoscerebbe il servizio non di ruolo e per altre no.

CAIAZZA. Onorevole Presidente, per non compromettere la bontà stessa del principio da me affermato, con un voto negativo, che potrebbe essere interpretato come non accettazione del principio stesso, io ritiro l'emendamento.

Presenterò poi un ordine del giorno facente voti appunto nel senso dell'emendamento.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Caiazza ritirato il suo emendamento pongo in votazione l'articolo unico che rimane così formulato:

« Il servizio prestato nel ruolo dei censori di disciplina e nel soppresso ruolo del personale di vigilanza dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale è riconosciuto per la metà agli effetti della progressione di carriera e degli aumenti periodici di stipendio dei vice rettori aggiunti dei Convitti nazionali.

Il servizio di ruolo prestato in qualità di prefetto di disciplina nel soppresso gruppo C del personale di vigilanza dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica è riconosciuto per un terzo, agli effetti previsti dal comma precedente.

Il riconoscimento di cui ai commi precedenti è disposto a favore dei vice rettori aggiunti, che abbiano conseguito la qualifica di ordinario ».

(È approvato).

Gli onorevoli Caiazza, Baldelli, Fusaro, Titomanlio, Buzzi, Roffi, Limoni, Bertè, Pitzalis, Leone Raffaele, Cerreti Alfonso hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione, approvando la proposta di legge n. 3008 dell'onorevole Baldelli nel nuovo testo proposto dal Governo, fa voti che venga riconosciuto il servizio pre-

stato in qualità di Istitutore Assistente nei convitti nazionali agli effetti della progressione di carriera e degli aumenti periodici di stipendio dei vice rettori aggiunti dei convitti nazionali ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testè letto.

(È approvato).

Mi viene suggerito che sarebbe opportuno modificare il titolo della proposta di legge in: « Riconoscimento dei servizi prestati nei convitti annessi alle Scuole ed agli Istituti di istruzione tecnica e professionale ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bertè ed altri: Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile in servizio al 30 settembre 1960 (2910); e Pitzalis: Norme integrative della legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili. (3054).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa degli onorevoli Bertè, Cerreti Alfonso, Rampa, Fusaro, De Capua: « Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile in servizio al 30 settembre 1960 »; e di iniziativa dell'onorevole Pitzalis: « Norme integrative della legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili ».

L'onorevole Fusaro ha facoltà di svolgere la relazione per la proposta di legge n. 2910.

FUSARO, *Relatore*. Mi richiamo alla legge 8 luglio 1956, n. 782, con la quale tutte le

scuole statali di magistero professionale per la donna e le annesse scuole professionali femminili sono state trasformate in Istituti tecnici femminili.

Tale legge dettava anche norme per l'inquadramento del personale, per il quale, all'articolo 9 veniva detto che «...il personale direttivo, insegnante e tecnico, delle scuole professionali femminili, che alla data di entrata in vigore della presente legge trovasi in servizio nelle scuole potrà essere inquadrato nei ruoli degli Istituti tecnici femminili...».

Ora, la legge di cui sopra, entrata in vigore il 17 agosto 1956 non ha avuto pratica attuazione che al 1° ottobre 1960.

Il ritardo nella applicazione della nuova legge ha portato come conseguenza che la situazione del personale in servizio nelle sopresse scuole al 30 settembre 1960 non rispecchia più quella esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 782.

Riteniamo opportuno che venga modificata la legge in questione, nel senso di procedere all'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico in servizio nelle sopresse scuole di magistero femminile non al 17 agosto 1956, ma al 30 settembre 1960, ossia al giorno antecedente alla data dalla quale le scuole di magistero professionale per la donna e le annesse scuole professionali femminili sono state trasformate in Istituti tecnici femminili.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Savio Emanuela ha facoltà di svolgere la relazione per la proposta di legge n. 3054.

**SAVIO EMANUELA.** Si tratta di provvedimenti sostanzialmente diversi, anche se tendono entrambi a modificare la legge 8 luglio 1956, n. 782. La proposta Bertè tende ad uno spostamento di data per l'inquadramento nei ruoli; la proposta Pitzalis tende invece ad estendere la suddetta legge anche agli Istituti tecnici femminili che hanno assorbito o assorbiranno scuole professionali femminili non annesse a scuole di magistero per la donna. La legge n. 782 prevedeva infatti l'istituzione di istituti tecnici femminili solo dalla trasformazione di scuole di magistero per la donna o di scuole professionali annesse al magistero professionale per la donna.

Il personale delle scuole professionali femminili non annesse a scuola di magistero per la donna ha affrontato gli stessi concorsi, ha l'identico programma di insegnamento ed è in condizione giuridica uguale di quello che

provviene dalle scuole di magistero della donna, e pertanto occorre trattarlo in modo identico, una volta che anche queste scuole saranno trasformate in Istituti tecnici femminili.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**PITZALIS.** La proposta di legge da me presentata prevede l'estensione del beneficio ad altre categorie di Istituti tecnici femminili, mentre quella dell'onorevole Bertè consiste in uno spostamento di data.

**SCIORILLI BORRELLI.** A mio avviso sarebbe opportuno abbinare le due proposte, formando un testo unico composto da due articoli, il primo dei quali contemplerebbe la proposta Pitzalis, il secondo la proposta Bertè.

**BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Sarebbe opportuno; se si accoglie la proposta dell'onorevole Sciorilli Borrelli di unire le due proposte di legge, studiare maggiormente la questione per cercare di eliminare tutte le sperequazioni esistenti nel settore.

**PRESIDENTE.** Proporrei di rinviare la discussione di questi provvedimenti, affinché gli onorevoli relatori possano studiare la proposta dell'onorevole Sciorilli Borrelli e perché si possano prendere contatti con gli uffici ministeriali, per vedere se esistono altre questioni da risolvere in occasione dell'esame di questi provvedimenti.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Armosino ed altri: Contributo annuo a favore del centro di studi alfieriani di Asti (2542).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Contributo annuo a favore del Centro nazionale di studi alfieriani di Asti », d'iniziativa dei deputati Armosino, Brusasca, Savio Emanuela, Bima, Sodano e Badini Confalonieri.

Poiché il relatore onorevole Romita è assente, prego l'onorevole Malagugini di volerlo sostituire.

**MALAGUGINI, Relatore.** La proposta di legge consiste in un invito ad onorare la figura di Vittorio Alferi, con un provvedimento che si inquadra in modo particolare nelle celebrazioni centenarie dell'unità d'Italia. I proponenti chiedono un contributo annuo di 8 milioni a partire dal primo luglio 1960, per completare la raccolta in volumi

delle opere dell'Alfieri, per raccogliere ed ordinare la sua iconografia, per bandire concorsi a premi per la trattazione di temi riguardanti l'opera dell'Alfieri, ma soprattutto per provvedere alla rappresentazione delle tragedie e alla pubblicazione di tutte le opere in una edizione critica.

A me sembra che il programma sia ambizioso e che per la sua realizzazione non sia certo sufficiente la somma richiesta, con la quale i nostri successori potranno, al massimo, realizzare tale programma al secondo centenario della celebrazione dell'unità d'Italia.

Comunque si tratta di una proposta degna di attenzione e, data l'esiguità della somma richiesta, ritengo che la Commissione non possa rifiutarsi di prenderla in considerazione. Sono solo perplesso circa la possibilità di attribuire tale contributo retroattivamente, dal primo luglio 1960, e rivolgo comunque viva raccomandazione che questi contributi, ove non siano sufficienti alla realizzazione del vasto programma, siano utilizzati con assoluta priorità per la stampa della edizione critica.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale e, poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Informo che la Commissione Bilancio ha dato parere favorevole.

**BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Ministero del tesoro ha consentito di fornire i fondi per sostenere la spesa, a decorrere dal corrente esercizio finanziario 1961-62. Pertanto occorre modificare la decorrenza a partire da quell'esercizio, nonché il sistema di copertura indicato nell'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli. Dò lettura dell'articolo 1.

« È concessa al Centro nazionale di studi alfieriani di Asti, istituito con regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2021, una dotazione annua di lire 8 milioni, a partire dal 1° luglio 1960 ».

Occorre modificare, come suggerisce il rappresentante del Governo, la decorrenza e indicare che l'onere va a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Pertanto l'articolo può essere così formulato:

« È concessa al Centro nazionale di studi alfieriani di Asti, istituito con regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2021, una dota-

zione annua di lire 8 milioni, a partire dal 1° luglio 1961, facente carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 2.

« All'onere relativo all'esercizio 1960-61 si provvederà con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 164 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il primo comma va così modificato:

« All'onere relativo all'esercizio 1961-62 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Russo Salvatore mi ha indirizzato la seguente lettera, pregandomi di darne lettura.

La lettera è del seguente tenore e riguarda le proposte di legge n. 382, 458, 1208 e 2361, che disponevano per la riliquidazione delle pensioni degli insegnanti.

In data 7 luglio 1960 la I Sottocommissione Bilancio, dopo di avere ripreso in esame la proposta di legge n. 382 (Russo ed altri), che prevede la riliquidazione delle pensioni di maestri e professori medi in base alla legge 11 gennaio 1956, n. 20, deliberò di esprimere parere favorevole a determinate condizioni (soppressione dell'articolo 2, mo-

difica del titolo da « modifica dell'articolo 25 eccetera » a « interpretazione autentica dell'articolo 25 eccetera »).

Lo scrivente si affrettò ad apportare le variazioni richieste. In seguito venne in discussione all'VIII Commissione la proposta di legge n. 2361 (Buzzi ed altri), che prevede la riliquidazione delle pensioni ai soli maestri non solo in riferimento agli aumenti previsti dalla legge 11 gennaio 1956, n. 20, ma anche per quelli previsti dalla legge 20 marzo 1958, n. 165, con un onere finanziario maggiore rispetto a quello previsto dalla 382.

Lo scrivente propose allora di approvare per il momento la 382, che aveva già il parere favorevole della Commissione Bilancio, ma l'VIII Commissione non fu dello stesso avviso e deliberò di unificare le varie proposte di legge in materia (Russo, Buzzi, Colitto e Marotta).

Però nella seduta plenaria, che ebbe luogo il 1° marzo 1961, la Commissione Bilancio mentre dava parere favorevole al principio di una perequazione del trattamento pensionistico dei maestri e delle altre categorie di insegnanti e non insegnanti, esprimeva parere contrario per la mancanza di una adeguata copertura, chiarendo che con ciò non intendeva precludere il riesame di tutta la materia e anzi auspicava intese tra i dicasteri interessati, al fine di trovare l'adeguata copertura per quanto proposto col primo articolo del testo unificato in esame.

Nella seduta dell'VIII Commissione, che ebbe luogo l'8 marzo 1961, il Ministro Bosco asseriva che il Ministero del tesoro dava assicurazione che avrebbe proceduto in via d'ufficio alla riliquidazione delle pensioni ai maestri elementari.

Rimanevano così esclusi gli insegnanti secondari, a favore dei quali si era pure pronunciata la Commissione Bilancio.

Si rileva che sono poche centinaia di pensionati superstiti delle scuole secondarie, collocati in quiescenza prima del 1956.

Rimettendo in discussione e approvando la proposta di legge n. 382 si verrebbe a sanare una grave ingiustizia e si darebbe sollievo a vecchi insegnanti che in atto hanno superato quasi tutti il 75° anno di età. Nella attesa che il Ministero reperisca i fondi occorrenti per riliquidare tutte le pensioni della classe docente, secondo un principio accolto dallo stesso Ministro durante l'approvazione del provvedimento unico, si propone di rimettere in discussione la proposta di legge n. 382 ».

In linea di principio la Commissione è favorevole a che si richieda nuovamente il parere alla Commissione Bilancio?

BUZZI. Ma nel nuovo testo unificato?

PRESIDENTE. L'onorevole Russo vorrebbe l'articolo 1 di tale testo limitato ai professori.

BUZZI. L'unica imprecisione è che l'articolo 1 della mia proposta di legge riguardava anche i professori nel testo unificato. Il testo unificato risponde alle indicazioni della Commissione Bilancio. È l'articolo 2 che la Commissione Bilancio non accetta.

Proporrei pertanto che si scegliesse fra queste due strade. O riportare il nuovo testo unificato alla Commissione Bilancio e sentire se la Commissione Bilancio pone obiezioni votando soltanto l'articolo 1, e rinunciandosi agli altri articoli.

PRESIDENTE. Gli articoli 1 e 2 furono respinti in blocco.

BUZZI. La prima alternativa è di mandare l'articolo 1 alla Commissione Bilancio e l'altra è di porci il problema della perequazione delle pensioni. Perché ha ragione l'onorevole Russo di volere equiparare il trattamento dei professori della scuola secondaria andati in pensione prima del 1956, ma c'è il fatto che la nostra Commissione ha espresso già un parere in proposito e pertanto occorre procedere ad una valutazione.

Credo che l'iniziativa dell'onorevole Russo potrebbe avere questo significato di chiedere che si riprenda la discussione delle due proposte di legge, onde accertare quale è la volontà della Commissione e, successivamente, decidere il da farsi.

Non mi sento oggi di rinunciare completamente alla proposta di legge che ho presentato.

PRESIDENTE. L'onorevole Buzzi esercita un suo diritto, e cioè di dire che si può discutere della presente questione soltanto in una seduta della Commissione durante la quale la materia stessa sia stata posta all'ordine del giorno.

Pertanto nella prossima seduta porremo all'ordine del giorno le proposte di legge in questione e vedremo il da farsi.

#### Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

**BALDELLI:** « Riconoscimento dei servizi prestati nei convitti annessi alle Scuole ed agli Istituti di istruzione tecnica e professionale » (3008).

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

**ARMOSINO ED ALTRI:** « Contributo annuo a favore del Centro Nazionale di studi alfieri di Asti » (2542):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessi Maria, Baldelli, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Ermini, Franceschini, Fusaro, Leone Raffaele, Marotta Vincenzo, Perdonà, Pitzalis, Romanato, Savio Emanuela, Scaglia Giovanni Battista, Titomanlio Vittoria, Roffi, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Cecati, Codignola, De Lauro Matera Anna, Franco Pasquale, Malagugini, Grilli Antonio, Orlandi, Badini Confalonieri, Rivera, Di Luzio.

La seduta termina alle 19,20.

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI